



COMUNE DI CAROSINO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 26 DEL 19/07/2024

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024 - NUMERO DI RATE E SCADENZE

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 16/07/2024

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO
DOTT. LANGIU ALESSANDRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 16/07/2024

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO
DOTT. LANGIU ALESSANDRO

L'anno duemilaventiquattro addì DICIANNOVE del mese di luglio alle ore 18,30, nella Sala Consiliare, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

DI CILLO Onofrio
SAPIO Francesco
FANIGLIULO Silvia
PICCINNI Ylenia
GUARINI Francesco
MONDELLA Valeria
LANEVE Maria Teresa
ROSELLI Davide
MANGANARO Nunziato
CAUSO Bruno
LANEVE Vito
MONTAGNOLO Tiziana
ZINGAROPOLI Saverio Cosimo

Qualifica	Presenti	Assenti
SINDACO	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale **Alessandro LANGIU**.

Presiede l'adunanza **Onofrio DI CILLO** nella qualità di Sindaco che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- con propria deliberazione n. 6 del 29/04/2022 è stato approvato il Piano Finanziario per il periodo 2022/2025;
- con propria deliberazione n. 37 del 28/12/2022 è stato determinato lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 24/02/2022 è stata approvata la nuova Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif;
- con propria deliberazione n. 8 del 24/04/2023 sono state approvate le tariffe TARI 2023;
- con propria precedente deliberazione in data odierna, è stata approvata la revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 che stabilisce che:

- a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Visto l'art. 7 del D.L. 39/2024 il quale prevede, per il solo anno 2024, il differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari da parte dei Comuni al 30 giugno, in deroga a quanto stabilito dal comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021;

Visto il D.L. 7 maggio 2024, n. 60, approvato dalla Commissione Bilancio, che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari da parte dei Comuni al 20 luglio 2024;

Rilevato che con determinazione n. 381 del 01.07.2024 il competente Direttore Generale dell' AGER ha verificato la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore ed altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Dato atto quindi che in applicazione delle *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"*, pubblicate in data 15 gennaio 2024 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2024 relativamente al Comune di Carosino è riportato in allegato;

Considerato che il Piano Finanziario per il periodo 2024/2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Carosino e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2024 di euro 1.195.248,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 768.904,00 e parte fissa pari a € 426.344, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2024 è pari ad € 1.183.485,00, di cui parte fissa € 763.487,00 e parte variabile € 419.998,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;

Riscontrato che i costi inseriti nella revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Rilevato che, al fine di conservare la proporzionalità tariffaria consolidatasi negli anni precedenti:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita nelle seguenti percentuali:

90,00 % a carico delle utenze domestiche;

10,00 % a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2024**, di cui alla **Tabella A)** relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella B)** relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)"

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente

ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamata la Determina Ager n. 164 del 30.04.2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema (I) così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..."* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"* che ai sensi dell'art. 1.1. *"... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ..."*.

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi della legge vigenti in materia ..."*.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2024/2025, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Visto l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

Rilevato che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi

fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegate e pertanto:

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti Kd previsti dal DPR 158/1999;

Atteso che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

Visto il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il parere rilasciato dall'organo di revisione contabile;

Dato atto che la Commissione consiliare bilancio ha esaminato la proposta in discussione;

CON risultato di votazione, palesemente espresso e con esito regolarmente accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza del Segretario Generale, come da allegato verbale;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, come da risultanze allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana riferito al 2024 di cui al piano finanziario approvato in data odierna con propria precedente deliberazione (proposta n. 14/2024);
- 3) per le motivazioni di cui in premessa, tenuto conto dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024-2025 così come validato con determinazione del Direttore Generale n. 381 del 01.07.2024 da parte dell'Ente di governo d'Ambito (EGATO) denominato AGER Puglia, Ente territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Deliberazione di ARERA n. n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR – 2, integrato e modificato dalle Deliberazioni di ARERA n. 389/2023/R/rif e n. 7/2024/R/rif, ed i documenti ad esso allegati:
di quantificare in € 1.183.485,00 al netto delle detrazioni, il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio;
- 4) di dare atto che le riduzioni (tipiche) presunte a carico della tariffa sono stimate in € 8.500,00;
- 5) di dare atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni (atipiche) previste dal vigente Regolamento TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabili per l'anno 2024 in € 2.000,00 viene posto a carico delle tariffe TARI;
- 6) di approvare, per le motivazioni in premessa, le nuove tariffe, per l'anno 2024, della tassa sui rifiuti (TARI) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente Tabella A) e Tabella B) allegate;
- 7) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 8) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- 9) di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della TARI 2024:
10 agosto 2024;
30 settembre 2024;
31 ottobre 2024;
30 novembre 2024;
il contribuente potrà procedere al pagamento della rata unica 2024 entro il 30/11/2024;
per le utenze non domestiche di importo superiore a € 5.000,00 è prevista la possibilità, su istanza degli interessati, di una rateizzazione fino a un massimo di 8 rate bimestrali;
- 10) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 11) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 12) di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con risultato di votazione palese, regolarmente accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale, di cui allegato verbale;

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato.



COMUNE DI CAROSINO
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 del 19/07/2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024 - NUMERO DI RATE E SCADENZE

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO
IL SINDACO
DI CILLO ONOFRIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LANGIU ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ALLEGATO "A"

DOMESTICHE				
N. occ.	ka	Kb	Tariffa Fissa € / mq	Tariffa Variabile €
1	0,81	0,80	0,82793	118,02
2	0,94	1,60	0,96081	236,03
3	1,02	2,05	1,04258	302,42
4	1,09	2,60	1,11413	383,55
5 o più	1,10	3,25	1,12435	479,44

ALLEGATO "B"

NON DOMESTICA					
N.	ATTIVITA'	KC	KD	Q.F. € / mq	Q.V. € / mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme	0,45	4,75	0,55126	0,82055
2	Cinematografi e teatri	0,33	3,51	0,40426	0,60634
3	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta	0,36	3,55	0,44101	0,61325
4	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre	0,63	6,04	0,77177	1,04340
5	Stabilimenti balneari	0,35	4,15	0,42876	0,71690
6	Sale esposizioni, autosaloni	0,34	4,04	0,41651	0,69704
7	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante	1,01	10,69	1,23728	1,84581
8	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante	0,85	8,50	1,04127	1,46835
9	Case di cura e riposo	0,90	8,76	1,10253	1,51327
10	Ospedali	0,86	10,08	1,05352	1,74043
11	Uffici commerciali,, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale	0,90	9,10	1,10253	1,57200
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	0,48	5,57	0,58801	0,96134
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all'ingrosso	0,85	8,70	1,04127	1,50290
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari	1,01	11,05	1,23728	1,90886
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	6,45	0,68602	1,11422
16	Banchi di mercato beni durevoli settimanali	1,19	12,57	1,45778	2,17144
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.	1,19	11,83	1,45778	2,04360
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco	0,77	7,96	0,94327	1,37421
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	0,91	10,06	1,11478	1,73784
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	5,58	0,40426	0,96307
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	6,06	0,55126	1,04599
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	3,40	60,22	4,16509	10,40200
23	Mense, tavole calde, birrerie, hamburgerie	2,55	39,05	3,12382	6,74579
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)	2,56	43,63	3,13607	7,53698
25	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all'ingrosso	1,56	17,60	1,91104	3,04036
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	17,66	1,91104	3,05072
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	68,92	5,41462	11,90490
28	Ipermercati di genere misti	1,65	19,26	2,02130	3,32625
29	Banchi di mercato generi alimentari settimanali	3,35	51,03	4,10384	8,81445
30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	0,77	11,80	0,94327	2,03842

Servizio rifiuti (co.653 I.147/2013)

ATTENZIONE!

Per il calcolo del costo STD ai fini del conguaglio 2018, fare riferimento al simulatore 2019

Per il calcolo del costo STD ai fini del conguaglio 2019, fare riferimento al simulatore 2021

Per il calcolo del costo STD 2020, fare riferimento al simulatore 2022

Per il calcolo del costo STD 2021, fare riferimento al simulatore 2023

Per il calcolo del costo STD 2022 e 2023, fare riferimento al simulatore 2024

Seleziona l'anno:

📄 Nota di aggiornamento IFEL (https://www.fondazioneifel.it/components/com_banchedati/assets/costi_rifiuti/pdf/2024-01-15_Nota_ifel_costi_std.pdf)

Dati Comune	Comune	CAROSINO
	Regione	Puglia
	Cluster cui il Comune ha maggior probabilità di appartenere	Cluster 9 - Comuni ad elevata densità abitativa
	Popolazione residente	6663
	Quantità di rifiuti in tonnellate (N)	2.973,29

	Unità di misura	Coefficiente € per Ton (A)	Valore del comune (B)	Componente del costo standard
				A
Costante		130,45		130,45
Cluster	-	45,21	-	45,21
Economie/diseconomie di scala	-	-	-	0,50
Fattori di contesto	-	-	-	57,46
				A*B
<i>Dotazione regionale infrastrutture</i>				
Impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	n.	-1,88	3	-5,64
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	4,17	12	50,03
Discariche	n.	-2,53	8	-20,25
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato	%	1,04	12,67	13,15
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	%	-0,13	9,65	-1,26
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali	%	-0,22	24,74	-5,35
<i>Forma di gestione del servizio</i>				
Presenza di gestione associata	Si/No	5,82	No ▼	0
<i>Modalità di gestione del servizio</i>				
Presenza della raccolta domiciliare	Si/No	14,71	Si ▼	14,71
Presenza dei centri di raccolta	Si/No	-31,95	Si ▼	-31,95
Presenza della raccolta su chiamata	Si/No	10,49	Si ▼	10,49
<i>Contesto domanda/offerta</i>				
Raccolta differenziata nell'anno in corso	%	-	75,59	77,63
Distanza tra il comune e gli impianti	Km	0,18	42,69	7,53
Costo standard unitario (C)				
	€ per ton			342,71
Costo standard complessivo (D=N*C)				
	€			1.018.977,56

COMUNE DI CAROSINO
Provincia di Taranto

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 16/2024 AD OGGETTO: "APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024 - NUMERO DI RATE E SCADENZE"

IL COLLEGIO DEI REVISORI

composto da:

dottor Vittorio Inguscio – presidente

dottor Cosimo Longo – componente

dottor Antonio Tarì – componente

RICEVUTA la proposta di deliberazione N. 16/2024 trasmessa a codesto Organo di Revisione con pec del 12/07/2024;

VISTA la proposta sull'approvazione tariffe TARI - anno 2024;

CONSIDERATO che l'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità e applicazione dei tributi locali;

RILEVATO che il contenuto della proposta sull'approvazione tariffe TARI - anno 2024, appare in linea con le norme vigenti in materia e, precisamente, con quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e con il D.Lgs. 118/2018 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il contenuto della proposta sull'approvazione tariffe TARI - anno 2024 rispetta il dettato delle normative prima citate in materia di programmazione, formazione degli atti di bilancio, la gestione delle entrate, l'acquisizione di beni e servizi, la gestione contabile, patrimoniale, finanziaria ed economica;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario sulla regolarità tecnica e contabile;
Per quanto sopra detto, tutto ciò' premesso, visto e considerato

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 16/2024 AD OGGETTO: "APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024 - NUMERO DI RATE E SCADENZE"

Per il Collegio dei Revisori
Il Presidente
Dottor Inguscio Vittorio



COMUNE DI CAROSINO

Provincia di Taranto

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2024

Convocazione della seduta protocollo n. 9570- 2024

Il Presidente Sindaco Onofrio Di Cillo è assistito dal segretario comunale verbalizzante Dott. Alessandro Langiu. In data 19 Luglio 2024, si è riunito il consiglio comunale in prima convocazione Ed in prima seduta . Inizio della seduta ore 18.52. Il segretario procede all'appello nominale che presenta l'esito come di seguito riportato:

Presenti 13

Assenti: 0

Sussistendo il numero legale il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta.

In apertura il consigliere Roselli chiede la parola e propone un minuto di silenzio per la strage di Via D'Amelio.

Minuto di silenzio.

Comunicazione del Sindaco per la diretta sui social per problemi tecnici della CEDAT.

Comunicazione del sindaco in merito alla comunicazione de gruppo partito democratico

RESOCONTO DEL PROCESSO VERBALE DEL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024 - NUMERO DI RATE E SCADENZE.

Il Presidente introduce il punto, e passa la parola all'ass.re Guarini che illustra il provvedimento.

Interviene il consigliere Montagnolo sulla spesa in altri enti .

Risponde l'ass.re Guarini che risponde alla consigliera Montagnolo.

Interviene il Sindaco

Interviene la consigliera Montagnolo.

Interviene l'ass.re Guarini sulle riduzioni ed esenzioni.

Dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Causo gruppo Partito democratico annuncia voto contrario.

Proposta di emendamento da parte del Sindaco sulla prima scadenza il 19 agosto 2024 anzichè il 10 agosto 2024 .

Il Presidente pone in votazione l'emendamento.

Votazione dell'emendamento Favorevoli all'unanimità

Immediata eseguibilità favorevoli all'unanimità.

Non ci sono ulteriori interventi., il presidente pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno come emendato per alzata di mano e voto palese che presenta il seguente esito:

Presenti 13

Assenti 0.

Favorevoli 10

Contrari 3 Causo, Laneve V., Montagnolo

Astenuti 0.

Il presidente proclama l'approvazione.

Successivamente per separata votazione pone in votazione l'immediata eseguibilità per alzata di mano e voto palese che presenta il seguente esito:

Presenti 13

Assenti 0.

Favorevoli 10

Contrari 03 Causo, Laneve V., Montagnolo

Astenuti 0.

Il presidente proclama l'approvazione

Il Presidente del Consiglio comunale
Sindaco Onofrio DI CILLO

Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Langiu